



REPERTORIO N. 16428

RACCOLTA N. 13900

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisei del mese di marzo, in Genova Via XII ottobre civico due interno centoventitre, alle ore undici e quarantacique minuti.

Avanti me Dottor **CARLO MARSANO**, Notaio alla residenza di Genova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari,

Registrato a Genova

il 27/03/2026

al n° 10472 Serie 1T

con

E' PRESENTE LA SIGNORA:

- **AMORETTI LUISA**, nata ad Imperia il 22 settembre 1971, domiciliata a Genova in Via di Porta Soprana civico 15 interno 5.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Comitato Esecutivo dell'Associazione denominata:

- **"ASSOCIAZIONE GENOVA EST- ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)"**, con sede in Genova, Via di Porta Soprana civico 15 interno 5, Associazione non riconosciuta di diritto privato, codice fiscale 95112400106,

mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata convocata in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, in conformità al disposto di cui all'articolo 9 (nove) del vigente Statuto dell'associazione, l'Assemblea Straordinaria degli Associati dell'Associazione, qui convocata in questo giorno ed ora in tempo utile, a' sensi di legge e del vigente Statuto dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. ratifica ed approvazione di integrazioni e modifiche di carattere meramente formale allo Statuto vigente richieste dall'Ufficio Liguria del R.U.N.T.S. ai fini dell'iscrizione al R.U.N.T.S. stesso.

2. Varie ed eventuali.

Invita, pertanto, me Notaio a far constare mediante pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea medesima.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 9 (nove) dello statuto dell'Associazione e per designazione unanime della stessa Assemblea, l'Avvocato LUISA AMORETTI, la quale dichiara e constata:

- che l'Assemblea è stata validamente convocata ai sensi dell'articolo 9 (nove) del vigente Statuto dell'Associazione;

- che l'assemblea è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta in prima convocazione;

- che sono presenti in persona e in videoconferenza numero 15 (quindici) associati degli attuali 49 (quarantanove) complessivi dell'Associazione, in persona di:

- AMORETTI LUISA, GIVRI PAOLO, D'ALAURO GIOVANNI, LAGOMARSINO LUIGI, BERTINI WALTER, collegato in audio-video conferenza, CHISALE' GIUSEPPE, FARINA PIETRINA, MARCHESE STEFANO, CROSA GIULIO, collegato in audio-video conferenza, MOSCATELLI PAOLO, BENINI ANDREA, SICA

ARTURO, RAFFETTO PAOLO, collegato in audio-video conferenza,
BERRI CARLO, collegato in audio-video conferenza, MARCHESE
GRAZIA;

- che del Comitato Esecutivo, nella sua attuale composizione, sono
presenti:

- essa comparente, Presidente;

MOSCATELLI Paolo;

RAFFETTO Paolo, collegato in audio-video conferenza,

LAGOMARSINO Luigi;

GIVRI Paolo,

BENINI Andrea;

- che del Collegio Sindacale, nella sua attuale composizione, sono
presenti:

MARCHESE Stefano,

CROSA DI VERGAGNI Giulio, collegato in audio-video conferenza;

MARCHESE Maria Grazia;

- che, trattandosi di mera ratifica ed approvazione di modifiche
statutarie di carattere meramente formale, richieste dall'Ufficio
Liguria del R.U.N.T.S., la presente assemblea è validamente
costituita e idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del
giorno, in conformità all'articolo 9 (nove) del vigente Statuto
dell'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea, presa la parola, dichiara aperta la
seduta ed espone ai presenti la necessità di procedere alla ratifica
ed approvazione di integrazioni e modifiche di carattere meramente
formale allo Statuto vigente richieste dall'Ufficio Liguria del
R.U.N.T.S. ai fini dell'iscrizione al R.U.N.T.S. stesso, già approvate
dall'Organo amministrativo. Dà quindi lettura delle integrazioni
richieste dall'Ufficio Liguria del R.U.N.T.S. chiedendo all'Assemblea
di ratificarle ed approvarle.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo
breve discussione, all'unanimità delibera:

- di ratificare ed approvare le integrazioni e modifiche di carattere
meramente formale allo Statuto vigente richieste dall'Ufficio Liguria
del R.U.N.T.S. ai fini dell'iscrizione al R.U.N.T.S. stesso, già
approvate dall'Organo amministrativo;

- di conferire ampio mandato all'Organo Amministrativo per portare
ad esecuzione quanto deliberato, e, in particolare, di effettuare, in
qualsiasi sede, le opportune e/o necessarie precisazioni e/o
correzioni, a carattere non sostanziale, e di rendere tutte le
necessarie dichiarazioni al fine di procedere all'iscrizione
dall'Associazione presso il RUNTS.

Proclamati i risultati della votazione, il Presidente mi consegna il
testo dello statuto dell'Associazione aggiornato, con le modifiche
deliberate, chiedendone l'allegazione al presente verbale.

Al che aderendo io Notaio allego tale testo sotto la lettera "A",
omessane la lettura ad istanza del comparente avente i requisiti di
legge.

Null'altro essendovi da deliberare di quanto all'ordine del giorno il
Presidente dichiara quindi chiusa l'assemblea alle ore dodici e trenta

minuti.

Il Presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo, in conformità all'Art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte di mia mano ed in parte dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia su quattro facciate e quanto sin qui della quinta di due fogli, da me letto alla comparente, che a mia domanda lo approva, e quindi con me Notaio lo sottoscrive, essendo le ore dodici e trenta minuti.

In originale firmato

LUISA AMORETTI

CARLO MARSANO Notaio

**ALLEGATO A AL N. 16428 DI REP.
AL N. 13900 DI RACC.**

**STATUTO
dell' "ASSOCIAZIONE GENOVA EST - ENTE DEL TERZO
SETTORE"**

Titolo I - Denominazione-sede-durata-finalità

Art. 1 - Denominazione e Sede

Su iniziativa degli Associati del Rotary Club Genova Est è corrente una Associazione denominata "Associazione Genova Est - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Associazione Genova Est - ETS".

L'Associazione ha sede legale in Genova.

È fatto obbligo all'Associazione dell'uso, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o "ETS". L'efficacia dell'inserimento nella denominazione sociale dell'acronimo ETS o della locuzione Ente del Terzo Settore è sospensivamente condizionata all'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi degli artt. 12 e 91, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto, si procede allo scioglimento dell'Associazione, con il rispetto delle disposizioni di cui ai successivi artt. 16 e 17.

Art. 3 - Finalità istituzionali

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, è apolitica e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi delle seguenti attività ex art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di

interesse generale a norma del predetto art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

In particolare, per l'attuazione delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà promuovere e svolgere, a puro fine solidaristico, iniziative e manifestazioni a favore di soggetti deboli, quali minori abbandonati, disabili, malati inguaribili o terminali, nonché a sostegno di programmi per il recupero e l'inserimento sociale di tossico-dipendenti, ex detenuti, emarginati.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere in via principale attività diverse da quelle istituzionali.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte entro i limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Il Comitato Esecutivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Non potranno beneficiare delle finalità di solidarietà sociale Associazione, Associati e loro parenti o affini. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del

rapporto associativo.

Art. 4 - Attività

L'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali potrà:

- intraprendere qualsiasi operazione in Italia e all'estero che di volta in volta sia ritenuta necessaria a tale fine;
- promuovere la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
- promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni e campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- sovvenzionare qualsiasi associazione, istituzione o fondazione di natura caritatevole avente i suoi stessi scopi;
- negoziare, concludere e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;
- diffondere qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e usare qualsiasi altro mezzo di informazione, in coerenza con il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Titolo II - Gli Associati

Art. 5 - Ammissione degli Associati

Fanno parte di diritto dell'Associazione, con semplice conferma di adesione, tutti gli Associati presenti e futuri del Rotary Club Genova Est.

Possono altresì divenire Associati dell'Associazione tutti coloro persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi. L'ammissione ad Associato avviene dietro motivata domanda scritta presentata al Comitato Esecutivo. L'approvazione della domanda da parte del Comitato Esecutivo avviene a maggioranza del 75% dei membri in carica.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di

amministrazione, nel registro degli associati. In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

Art. 6 - Doveri e diritti degli Associati

Tutti gli Associati hanno diritto ad un voto in assemblea e sono eleggibili al Comitato Esecutivo.

All'atto dell'ammissione gli Associati ricevono una copia del presente statuto e debbono versare la quota annuale deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo.

Gli Associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati Associati anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Perdita della qualità di Associato

La qualità di associato cessa per i seguenti motivi:

- dimissioni volontarie;
- per mora di oltre sei mesi nel pagamento della quota associativa;
- per decesso;
- per esclusione per indegnità o incompatibilità con l'attività dell'Associazione, deliberata dal Comitato Esecutivo.

I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

Titolo III - Organi dell'Associazione

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- l'Organo incaricato della revisione legale dei conti, se diverso dal Collegio Sindacale.

Ai componenti degli organi dell'associazione, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo e dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Comitato Esecutivo; i libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri dell'Associazione facendone richiesta al Comitato Esecutivo.

Art. 9 - L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'Associazione. Di essa fanno parte tutti gli Associati dei quali essa rappresenta l'universalità. Ciascun Associato ha diritto ad un voto e non è prevista la delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo mediante avviso scritto, cartaceo o per posta elettronica, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni. L'Assemblea può essere convocata ovunque, sia in Italia che all'estero e può riunirsi validamente anche in audio o

audio/video conferenza.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in prima convocazione è necessario che sia presente almeno la metà degli Associati. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei votanti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti e delibera sempre a maggioranza semplice dei votanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà necessario il voto favorevole di almeno il 70% degli Associati. Per le delibere concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, ai sensi dell'art. 21 c.c. e dell'art. 25 del D.Lgs. 117/2017.

Il presidente della seduta assembleare è il Presidente dell'Associazione in carica, o in sua assenza il Vice Presidente, o in sua assenza il componente più anziano del Comitato Esecutivo.

L'Assemblea si raduna almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito alle seguenti materie:

- nomina e revoca dei componenti degli organi dell'associazione;
- nomina e revoca del Collegio sindacale;
- approvazione del bilancio e dell'eventuale piano strategico pluriennale;
- approvazione del bilancio dell'associazione, ove obbligatorio a norma dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;
- responsabilità dei componenti degli organi dell'associazione e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- modificazioni dello statuto;
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione

dell'Associazione;

- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea può essere convocata su richiesta del Presidente, oppure del Comitato Esecutivo a maggioranza semplice oppure di almeno il 10% degli Associati. Questi ultimi devono comunicare per iscritto al Comitato Esecutivo le ragioni della richiesta. Tutti i membri degli organi dell'Associazione sono invitati a partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Art. 10 - Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da membri di diritto in numero di tre, come meglio precisato nel capoverso seguente, e da membri eletti dall'Assemblea in numero di sei. La maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo è scelta tra gli associati. Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo i Presidenti del Rotary Club Genova Est (eletto, incoming, in carica), dalla data dell'elezione fino al 31 dicembre dell'anno in cui si conclude al 30 giugno il loro mandato presidenziale rotariano.

I membri eletti dall'Assemblea durano in carica un anno e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Il Comitato Esecutivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, con mandato annuale, rinnovabile per un totale di non più di tre mandati consecutivi. I membri del Comitato Esecutivo restano in carica fino all'Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche e, in ogni caso, fino all'insediamento dei nuovi eletti, al fine di garantire la continuità amministrativa.

Qualora un membro eletto del Comitato Esecutivo cessi la carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale, si procede alla sua sostituzione ricorrendo esclusivamente alla graduatoria dei primi non eletti nell'ultima votazione assembleare. In mancanza di tale graduatoria, o in caso di suo esaurimento, il Comitato non può procedere a cooptazione e deve convocare senza indugio l'Assemblea per la nuova elezione del membro mancante, al fine di rispettare il principio di elettività delle cariche sociali di cui all'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il Comitato Esecutivo composto come sopra dai membri eletti e di diritto è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge ed allo statuto, e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare in specie contratti di locazione e di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui.

Il Comitato Esecutivo ha altresì le seguenti responsabilità:

- a) definire la missione dell'Associazione, in coerenza con le finalità istituzionali;
- b) impostare ed approvare le principali politiche ed i programmi dell'Associazione in coerenza con la missione;
- c) assicurare un'efficace direzione strategica dell'Associazione;
- d) curare la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali garantendone la coerenza con le linee guida strategiche, e del bilancio dell'associazione, ove obbligatorio;
- e) garantire l'integrità legale, etica e finanziaria, e mantenerne la trasparenza;
- f) promuovere le attività dell'Associazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e supporto da parte dell'opinione pubblica;
- g) curare la strutturazione organizzativa ed il relativo organigramma della Associazione;
- h) curare la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) determinare la quota annuale di associazione dovuta dagli associati e le relative modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) promuovere l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea;
- l) deliberare l'ammissione ed esclusione degli Associati (artt. 5 e 7 del presente statuto).

Il Comitato Esecutivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante avviso scritto inviato ai membri del Comitato

Esecutivo ed ai membri del Collegio Sindacale. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di messaggio di posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide se risulta presente almeno il 75% dei suoi componenti, calcolato come somma dei membri di diritto ed eletti presenti, cioè se sono presenti almeno sette membri in totale. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato viene redatto, sull'apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. Il Comitato può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza. Il Comitato può designare un Comitato Scientifico, i cui membri possono essere anche esterni al Comitato Esecutivo, definendone composizione e compiti. Il Comitato Esecutivo può eventualmente nominare il Direttore dell'Associazione, avente il compito della gestione ordinaria della stessa, designando un associato esterno al Comitato oppure uno dei suoi membri, Presidente non escluso.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 12 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro degli Associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- predispone entro le scadenze stabilite lo schema del progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Esecutivo;
- provvede alla tenuta dei libri ed alla contabilità

dell'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, eventualmente con l'ausilio di, e/o con l'affidamento ad un, consulente esterno;

- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo.

Art. 13 - Il Collegio Sindacale - l'Organo di revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea, ed elegge nel suo seno il Presidente del Collegio. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea. Il Collegio Sindacale è rinnovabile per due ulteriori mandati.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio Sindacale presenta il rendiconto della propria attività in apposita relazione che deve essere messa a disposizione degli Associati contestualmente al bilancio consuntivo e prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

Qualora la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, del D.Lgs. 117/2017 il Collegio Sindacale può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso il Collegio Sindacale deve essere interamente costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio dell'associazione sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017: il bilancio dell'associazione dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinati affari. Se la revisione legale dei conti non è affidata al Collegio Sindacale, l'Associazione, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La decisione di sottoporre il Bilancio a revisione può essere adottata anche se non obbligatoria per legge come disciplinato dall'articolo 15 del presente Statuto.

Titolo IV - Disposizioni finanziarie

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale;
- b) dalle quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi erogati da enti pubblici;
- d) dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali;
- e) da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, contributi, sussidi ed elargizioni sia di persone fisiche che giuridiche;
- f) da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno del volontariato e delle organizzazioni di utilità sociale;
- g) da entrate derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- h) da rendite di beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell'Associazione;
- i) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato Esecutivo. Il patrimonio dell'associazione è anche costituito da ogni altra entrata o bene mobile o immobile che abbia concorso ad incrementare l'attivo dell'associazione.

È fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.

Art. 15 Esercizio Finanziario - Bilancio - Bilancio

dell'Associazione

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Comitato Esecutivo entro il 31 marzo di ogni anno. Il Presidente del Comitato Esecutivo provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo che dovrà avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000,00 Euro (trecentomila/00), il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 come modificato dalla L. 104/2024.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. Sussistendo l'obbligo di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, deve essere redatto il Bilancio dell'associazione, con le modalità stabilite dalla legge e dai provvedimenti ivi richiamati.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3, con le limitazioni ivi descritte. Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il bilancio consuntivo può essere assoggettato a revisione, su decisione dell'Assemblea. L'Assemblea può eventualmente decidere di affidare la revisione del bilancio consuntivo ad un revisore contabile o ad una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il soggetto al quale è affidata la revisione del bilancio consuntivo deve esprimere il proprio giudizio in apposita relazione che deve essere messa a disposizione degli Associati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea.

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 16 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dall'art. 27 del Codice Civile. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 ad altro Ente del terzo settore avente la medesima finalità od a fini di pubblica utilità, e salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 17 - Norme di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia e, in particolare, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017.

In originale firmato

LUISA AMORETTI

CARLO MARSANO Notaio

Certifico io sottoscritto, Dottor CARLO MARSANO Notaio in Genova,
che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su
supporto analogico